

**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**  
**Via Vivaio, 1 – 20122 – Milano**  
**P. IVA 08911820960**

10.11\2024\312

**Disciplinare di gara**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE  
POST OPERATIVA DELLA DISCARICA CESSATA DI VIZZOLO PREDABISSI  
(MI). CUP: I39I24000460005 CIG B68C02860C**

<b>AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE</b>	<b>Città Metropolitana di Milano</b>
<b>indirizzo</b>	<b>Via Vivaio, 1 - Milano</b>
<b>CF/P.IVA</b>	<b>08911820960</b>
<b>Responsabile del Progetto ai sensi Dell’art. 15 comma 1 del D. Lgs. 36/2023</b>	<b>Arch. Laura Delia</b>

DISCIPLINARE DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA CESSATA DI VIZZOLO PREDABISSI (MI)	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	24
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
15.5. INDICAZIONI PER COMPILAZIONE DGUE RESPONSE DA PARTE OPERATORI ECONOMICI	26
16. OFFERTA TECNICA	26
17. OFFERTA ECONOMICA	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA	29
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	33
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	34
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	34
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	34

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	34
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	35
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	36
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA.....	36
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	38
27. ACCESSO AGLI ATTI .....	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

**DISCIPLINARE DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE POST  
OPERATIVA DELLA DISCARICA CESSATA DI VIZZOLO PREDABISSI (MI)**

**PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 3557/2025, esecutiva il 16/04/2025, Città Metropolitana di Milano ha stabilito di affidare, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, il **Servizio per la gestione post operativa della discarica cessata di Vizzolo Predabissi (MI)**.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato II.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Comune di Vizzolo Predabissi (MI) - località Montebuono- ITALY [codice NUTS ITC4C]

CIG B68C02860C CUI S08911820960202400148 CUP: I39I24000460005

Il Responsabile unico del progetto è l’Arch. Laura Delia  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

**1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

**1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale

di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### **DATI PER SINTEL**

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIA LOMBARDIA - Sintel).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel, così come disciplinato nelle Guide e Manuali per gli utenti, accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - ARIA (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home>).

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale Sintel, è messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk di ARIA, raggiungibile al numero verde 800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di Sintel, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi, oltre alla casella e-mail [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e alla seguente pagina web <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/domande-frequenti>.

#### **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate via mail all'indirizzo [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure contattando il numero verde 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30, esclusi sabato, domenica e festivi.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1. DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara ;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) relazione illustrativa generale;
- e) allegati al capitolato speciale d'appalto (da A a I);
- f) schema di contratto;
- g) modello domanda di partecipazione;
- h) modello dichiarazione assenza conflitti interesse titolare effettivo e/o amministratore di fatto;
- i) eDGUE-request in formato XML da utilizzare per la compilazione del e-DGUE response (in duplice versione: una per compilazione su piattaforma sintel e una per compilazione su acquistinretepa di consip. La compilazione potrà essere effettuata a discrezione del concorrente su una delle due piattaforme);
- j) modello dichiarazione ausiliaria;
- k) modello dichiarazione consorziata esecutrice;
- l) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel";
- m) patto di integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 175/2017 del 26/06/2017, firmato dal Direttore competente per la spesa;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

[https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretoriool/APPALTI/IndexArt28Dettaglio.asp?p=1&IDAT=3358&ART=00\\_art28](https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretoriool/APPALTI/IndexArt28Dettaglio.asp?p=1&IDAT=3358&ART=00_art28)

e sulla Piattaforma <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>.

## **2.2. CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (DIECI)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale [https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretoriool/APPALTI/IndexArt28Dettaglio.asp?p=1&IDAT=3358&ART=00\\_art28](https://temi.cittametropolitana.mi.it/albopretoriool/APPALTI/IndexArt28Dettaglio.asp?p=1&IDAT=3358&ART=00_art28).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **2.3. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto comprende l'esecuzione di servizi per la post-gestione della discarica cessata di Vizzolo Predabissi (MI).

I servizi comprendono la gestione degli impianti presenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, delle strutture, dei manufatti e del sistema di copertura superficiale, lo smaltimento del percolato, il monitoraggio delle matrici ambientali, la redazione di reportistica ambientale, i consumi di materiali ed energetici, la sorveglianza, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è suddiviso in due fasi, e prevede una durata di 36 mesi, al netto dell'eventuale proroga di durata massima semestrale, per una durata complessiva di 42 mesi.

La FASE I prevede il servizio di gestione post operativa della discarica sita nel Comune di Vizzolo Predabissi per la durata di 16 mesi.

La FASE I è finanziata con *contributo regionale (Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 2574 del 17/06/2024 - approvazione finanziamento intervento relativo alla discarica di Vizzolo Predabissi, ai sensi dell'art. 17ter della legge 26/2003)*.

La FASE II prevede il servizio di gestione post operativa della discarica sita nel Comune di Vizzolo Predabissi per la durata di 20 mesi.

La FASE II è condizionata all'ottenimento del finanziamento di un ulteriore contributo regionale.

La Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 della direttiva UE n. 24 del 26/2/2014 e dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 (da ora: Codice), si riserva la facoltà di affidare i servizi della FASE II a mezzo di procedura negoziata allo stesso operatore economico risultato aggiudicatario, per un periodo di ulteriori 20 mesi e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto o, a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della omogeneità delle prestazioni, che ne richiedono uno svolgimento coordinato e della complessità organizzativa della gestione del servizio in questione, che ne comporta l'intrinseca inscindibilità.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>Servizio per la gestione post operativa della discarica cessata di Vizzolo Predabissi per i primi 16 mesi (FASE I)</b>	90533000-2 Servizi di gestione discariche di rifiuti	P	€ 1.775.288,80
<b>A) Importo a base di gara soggetto a ribasso</b>				€ 1.775.288,80
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				€ 0,00
<b>C) (A+B) Importo a base di gara I FASE, OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA APERTA</b>				€ 1.775.288,80
<b>D) OPZIONE Servizio per la gestione post operativa della discarica cessata di Vizzolo Predabissi per i successivi 20 mesi (FASE II), da affidare con successiva procedura negoziata senza bando, ai sensi art. 76, c. 6, del D.Lgs. 36/2023</b>				€ 2.178.783,00
<b>E) OPZIONE Eventuale proroga massima semestrale ai sensi, ai sensi dell'art. 120, commi 10 (PROROGA CONTRATTUALE) o 11 (PROROGA TECNICA), del D.lgs. 36/2023</b>				€ 653.634,90
<b>C)+D)+E) Valore complessivo appalto ai sensi art. 14, del D.lgs. 36/2023</b>				€ 4.607.706,70

L'importo a base di gara di € 1.775.288,80 comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in misura pari a € 353.715,20 per la FASE I, in base a quanto indicato nell' Allegato H del Capitolato Speciale d'Appalto.

I costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato per la eventuale FASE II sono pari a € 435.097,00, in base a quanto indicato nell'Allegato I del Capitolato Speciale d'Appalto.



**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL dei Servizi Ambientali - codice CNEL K541. Ciascun concorrente nella propria offerta dovrà confermare l'applicazione del sopra citato CCNL.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, ciascun concorrente potrà indicare il differente CCNL applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto collettivo nazionale dei Servizi Ambientali.

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella propria offerta.

In caso di aggiudicazione a favore di un concorrente che abbia dichiarato di applicare un CCNL differente da quello sopra indicato, prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisirà la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice. La relativa dichiarazione sarà oggetto di verifica con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, come risultante dal DUVRI, è pari a € 0,00 poiché non è prevista altra attività di terzi nel cantiere, e quindi non sono previste interferenze.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Negli allegati H ed I al Capitolato speciale d'appalto vengono riportati i computi metrici estimativi dei servizi posti a gara rispettivamente della FASE I e della FASE II che in parte sono commisurati a corpo ed in parte a misura.

### **3.1 DURATA**

La durata complessiva dell'appalto, per la Fase I e la Fase II, è di **36 mesi (16 mesi + eventuali 20 mesi)**, più eventuale proroga semestrale, per **complessivi 42 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'avvio delle prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del Codice. La durata della FASE I è di 16 mesi, mentre la durata della eventuale FASE II sarà di 20 mesi, secondo quanto indicato al precedente articolo 3.

Si prevede che l'avvio delle prestazioni verrà disposto in via di urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, in quanto il mancato avvio immediato dell'appalto determinerebbe un rischio per l'igiene e la salute pubblica e la diminuzione delle risorse messe a disposizione per il finanziamento del servizio dalla Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 2574 del 17/06/2024 - approvazione finanziamento intervento relativo alla discarica di Vizzolo Predabissi, ai sensi dell'art. 17ter della legge 26/2003.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi e delle modalità di applicazione trovano applicazione l'art. 60 e l'allegato II.2-bis del Codice.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza [00ST] indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi per famiglie operai e impiegati (FOI).

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Fermo quanto previsto all'art. 3 del presente Disciplinare in relazione all'affidamento della FASE II ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 della direttiva UE n. 24

del 26/2/2014 e dell'art. 76, comma 6 del Codice, il contratto potrà essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice. In particolare, la Stazione appaltante si riserva di disporre o sul contratto relativo alla FASE I o sull'eventuale contratto della FASE II, per un massimo di 6 mesi e per un importo massimo di € 653.634,90, alternativamente:

- o la proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto principale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Tale facoltà sarà esercitata entro 3 mesi prima della scadenza del contratto da prorogare;
- oppure la proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto da prorogare. Tale facoltà sarà esercitata nel corso di esecuzione del contratto da prorogare.

**Si rinvia alla Tabella n. 1 per l'indicazione degli importi delle prestazioni e dell'importo complessivo a base di gara.**

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente Disciplinare, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali, entro 10 (dieci) giorni possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario,

qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) ovvero una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è datata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito ai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi degli artt. 46-48 e 84 ss. del D.lgs. 12/01/2019 n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza") può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 14/2019.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata, ove necessario, previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I concorrenti dichiareranno il possesso dei requisiti di ordine generale attraverso il modello DGUE, reso disponibile in piattaforma.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, la stazione appaltante si riserva di richiedere agli operatori economici attraverso l'area messaggistica della Piattaforma Telematica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

È causa di esclusione anche l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

#### **a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

#### **b) Iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento a mezzi adeguati al trasporto di percolato, di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006, per**

**l'operatore economico che effettuerà l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti; il requisito è richiesto nel caso in cui l'operatore economico svolga l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sia come concorrente singolo, sia come componente di un concorrente raggruppato/plurisoggettivo, sia come subappaltatore necessario/qualificante.**

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti il rilascio della domanda di iscrizione all'Albo. **Detto requisito non può essere oggetto di avvalimento.**

#### **6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

I concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito: **fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, almeno pari € 3.550.577,60 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

#### **6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**a) esecuzione negli ultimi dieci anni precedenti all'indizione della procedura di gara di servizi analoghi relativi alla gestione e/o post gestione di discariche per un importo non inferiore € 2.662.933,20 IVA esclusa, importo raggiungibile anche attraverso più contratti.**

**b) tra questi, almeno 1 contratto analogo relativo alla gestione e/o post gestione di discariche per un importo non inferiore ad € 1.775.288,80 iva esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

##### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b) Il requisito relativo all'iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali [Categoria 4: raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi] di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006, previsto dall'art. 6.1 lett. b), deve essere posseduta dall'operatore economico che si occuperà dell'attività relativa al trasporto dei rifiuti, come indicato al precedente articolo 6.1 lett b).].

**Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito di cui al precedente punto 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. Il requisito di cui al precedente punto 6.3, lett. b) (almeno 1 contratto analogo relativo alla gestione e/o post gestione di discariche per un importo non inferiore ad € 1.775.288,80 iva esclusa), trattandosi di un unico contratto, deve essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

**6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

**Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006, previsto dall'art. 6.1 lett. b), deve essere posseduto dall'operatore economico che si occuperà dell'attività relativa al trasporto dei rifiuti, come indicato al precedente articolo 6.1 lett b).

**Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**7. AVVALIMENTO**

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, a pena di esclusione, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei

requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1. lett. a) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Come specificato nel capitolato, la Stazione appaltante verificherà il rispetto del contratto di avvalimento, ed in particolare l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché l'effettivo impiego delle risorse indicate nell'esecuzione del contratto, ai sensi e nei termini dell'art. 104 comma 9 del Codice.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, nel quale sono specificati in concreto i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, con l'indicazione delle funzioni che l'impresa ausiliaria andrà a svolgere direttamente o in ausilio all'impresa concorrente, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Non sarà ritenuto valido il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare in modo generico che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione i propri requisiti e le risorse necessarie di cui il concorrente è privo per la durata dell'appalto, senza precisare in modo dettagliato in che cosa consistano tali risorse.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario sub a) e b).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. A tale esclusiva condizione, è altresì sanabile la dichiarazione di impegno dell'ausiliario sub c).

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, a pena di esclusione del concorrente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante. I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta una diversa soglia percentuale di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice, l'Appaltatore dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Nei contratti di subappalto e nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3.2 del presente Disciplinare e con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivino al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2.

Contestualmente al contratto di subappalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del presente disciplinare. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la banca dati di cui all'art. 23 del Codice. Fino alla piena operatività della predetta banca dati, ai fini della dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti al subappaltatore, la stazione appaltante si riserva di richiedere attraverso l'area messaggistica della Piattaforma Telematica o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), i documenti a comprova delle dichiarazioni rese.

L'Appaltatore dovrà sostituire, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto dell'attività affidata. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di



lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le prestazioni subappaltate possono a loro volta essere oggetto di ulteriore subappalto, come previsto dall'art. 119 comma 17, vista la abituale dinamica del mercato interessato dalla presente procedura di gara, al fine di non limitare troppo la libertà degli operatori economici partecipanti e non rischiare di restringere la platea dei potenziali concorrenti;

## **9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

Le condizioni di esecuzione sono fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. c) si impegna, a pena di esclusione a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In caso di aggiudicazione del contratto, il concorrente si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari al 10 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni sopra descritti.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 679/2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro: la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, indicando la ragione sociale del concorrente e l'oggetto della gara con il relativo CIG, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, mediante accredito sul conto dedicato ai depositi cauzionali provvisori per gare, secondo le modalità e le indicazioni riportate al link [https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/pagamenti\\_amministrazione/iban\\_pagamenti\\_informatici.html](https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/pagamenti_amministrazione/iban_pagamenti_informatici.html)

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e

l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo in discarica è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per la tipologia e il contenuto del servizio nonché per basare l'offerta su una diretta conoscenza della discarica stessa e degli impianti presenti nonché delle loro condizioni di operatività. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree della discarica.

Il sopralluogo può essere effettuato previa apposita richiesta da inviare al RUP mediante piattaforma telematica Sintel, almeno **15 (quindici) giorni**, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con congruo anticipo DI 5 GIORNI, mediante comunicazioni della procedura della piattaforma Sintel. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso, rappresentante ai fini del sopralluogo dell'operatore economico, purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega di uno dei soggetti della compagine del concorrente plurisoggettivo.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC nella misura prevista dalla Delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere prodotta in apposito campo della busta amministrativa, diverso da quello in cui dovrà essere inserita la restante

documentazione amministrativa. La verifica del corretto pagamento del contributo verrà effettuata anche in caso di inversione procedimentale nei confronti di tutti i concorrenti, prima dell'apertura delle buste tecniche. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione amministrativa relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 11.00 del giorno 29/05/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

#### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, purché ciò avvenga entro la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nei casi previsti dall'art. 101 del Codice, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta non è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci

giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la **Piattaforma Sintel** per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) E- DGUE response in formato xml, redatto sulla base del E- DGUE request in formato .xml, fornito da stazione appaltante;
- 3) dichiarazione di assenza conflitto di interesse del titolare effettivo e/o amministratore di fatto, ove presenti;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) Patto di integrità di Città metropolitana di Milano, compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Concorrente

### **15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente predispone la domanda di partecipazione sulla base del modello allegato al presente Disciplinare, dichiarando tra l'altro:

- i dati identificativi (, carica riscoperta nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

**Tra i soggetti, di cui devono essere dichiarati i dati identificativi sono compresi anche l'amministratore di fatto, di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, e/o il titolare effettivo, di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove presenti. I soggetti indicati come titolare effettivo e/o come amministratore di fatto dovranno rendere apposita dichiarazione di assenza conflitti di interesse sulla base del modello allegato al presente disciplinare.**

**Ove nell'impresa non fossero presenti né l'amministratore di fatto né il titolare effettivo, il concorrente dovrà rendere espressa dichiarazione, sulla base della formulazione presente nel modello di istanza di partecipazione, di inesistenza di una o di entrambi i detti soggetti, specificando le condizioni che ne giustificano l'assenza.**

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di dare, ai sensi dell'art. 35, co, 5 bis del Codice dei contratti, il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo.
- di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia;
- (in caso di dichiarazione di subappalto nell'edg response) di riservare alle piccole/medie imprese la quota 20% delle prestazioni subappaltabili, prevista dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, o una diversa soglia di affidamento, precisando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- a) nel caso di aggregazioni di retisti:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione

- di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

#### **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;



2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **15.5. INDICAZIONI PER COMPILAZIONE DGUE RESPONSE DA PARTE OPERATORI ECONOMICI**

Sulla piattaforma SINTEL, mediante il servizio di compilazione del DGUE Response, gli Operatori Economici dovranno:

- generare la DGUE Response in formato .xml a partire dalla Request messa a disposizione della SA in documentazione di gara.
- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

In alternativa gli Operatori Economici potranno generare la DGUE Response in formato .xml a partire dalla Request messa a disposizione della SA in documentazione di gara, utilizzando il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

- Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:
  - Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un operatore economico
  - Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE.

*Nota: per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale Consip.*

#### **16. OFFERTA TECNICA**

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) indicazione del responsabile tecnico (RT) nominato, il quale dovrà avere:
  - diploma di geometra, o di perito industriale o laurea triennale in ingegneria;
  - esperienza di almeno 5 anni negli ultimi 10 anni maturata in società operanti nel settore ambientale con riguardo a impianti di trattamento e smaltimento rifiuti; oppure esperienza di almeno 5 anni, anche più risalenti dell'ultimo decennio, a condizione di possedere un'attestazione di idoneità circa l'aggiornamento professionale del soggetto; oppure la stessa esperienza almeno ventennale.
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- d) Dichiarazione di disponibilità di impianti autorizzati a ricevere il percolato in relazione alle quantità richieste, anche sottoposta alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione della gara.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice:

**1)** con riferimento al criterio n. 1 *“Organizzazione del servizio”*, il concorrente dovrà illustrare le modalità di esecuzione di ciascuna prestazione di cui si compone il servizio di post-gestione della discarica, da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, al d.lgs. n. 81/2008 ed in conformità alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione vigente (Atto Dirigenziale Città Metropolitana di Milano n.911/2020/829, prot. 35501 del 28/02/2024).

In particolare, il concorrente dovrà descrivere in una relazione di max 10 facciate (non conteggiati testalino e indice) in formato A4 (n. max di righe 30 per facciata) o sostituendo qualora lo ritenga due facciate in formato A4 con una in formato A3, le modalità di esecuzione e di organizzazione di:

**1.A)** i servizi specifici di cui all’art. 4.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

**1.B)** il servizio di manutenzione delle aree di discarica di cui all’art. 4.3.2. del Capitolato Speciale d’Appalto.

In particolare, il concorrente dovrà indicare come intende effettuare il servizio su tutti i manufatti, servizi e sottoservizi presenti nel sito e sul capping della sommità e delle sponde della discarica.

**1.C)** il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ambientali (impianto di captazione e combustione biogas, impianto di estrazione e stoccaggio del percolato e dell’impiantistica presente in discarica) di cui all’art. 4.3.3. del Capitolato Speciale d’Appalto.

In particolare, il concorrente dovrà indicare come intende gestire le emissioni, la cura dei sistemi di monitoraggio e le analisi di laboratorio biogas e delle acque esterne e lo smaltimento del percolato.

Dovrà altresì soffermarsi con particolare attenzione sulle attività di estrazione del percolato e sul suo smaltimento indicate nell’art. 4.3.3.3.

**1.D)** il servizio di monitoraggio ambientale di cui all’art. 4.3.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, secondo i parametri e le frequenze indicati nel Piano di Monitoraggio indicato nell’Autorizzazione n. 9.11/2020/829 prot. 35501 del 28/02/2024, cap. 15.

**1.E)** La reportistica dovrà riguardare la produzione dei documenti indicati all’art.4.3.5.

**2)** Con riferimento al criterio n. 2 *“Responsabile tecnico”* il concorrente dovrà indicare di quali requisiti aggiuntivi oltre ai requisiti minimi indispensabili di cui all’art. 16 lett. b) è in possesso il Responsabile tecnico designato.

Nello specifico verranno considerati quali requisiti aggiuntivi: la laurea magistrale in ingegneria e/o in materie attinenti all’oggetto dell’appalto e/o l’ottima conoscenza della normativa ambientale, da comprovare attraverso l’allegazione di diplomi, certificati e/o attestati.

**3)** Con riferimento al criterio n. 3 *“Salute e sicurezza sul lavoro”* il concorrente dovrà indicare in una relazione di max 6 facciate (non conteggiati testalino e indice) in formato A4 (n. max di righe 30 per facciata) o sostituendo qualora lo ritenga due facciate in formato A4 con una in formato A3, quali misure intende assicurare per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre a quelle minime di legge.

**4)** Con riferimento al criterio n. 4 *“Disponibilità impianti trattamento percolato”* il concorrente dovrà indicare la capacità di estrazione e smaltimento del percolato che garantirà nel corso della gestione post operativa della discarica fornendo le Dichiarazioni di disponibilità di impianti autorizzati a ricevere il percolato in relazione almeno alle quantità richieste. Saranno premianti le disponibilità superiori ai quantitativi richiesti.

**4.A)** il concorrente dovrà allegare all’offerta le Dichiarazioni di disponibilità di impianti autorizzati a ricevere il quantitativo di percolato base (180 mc/settimana) che garantirà;

**4.B)** il concorrente dovrà allegare all’offerta le Dichiarazioni di disponibilità di impianti autorizzati a ricevere il quantitativo di percolato aggiuntivo (300 mc/settimana fino a un totale di 6332 mc nel periodo di Fase I e fino a un totale di 7915 mc nel periodo di Fase II) che garantirà.

**5)** Con riferimento al criterio n. 5 *“Mezzi impiegati”*, il concorrente sarà valutato in base alle attrezzature ed ai mezzi che metterà a disposizione in discarica e lascerà

in discarica per il periodo del servizio. Le attrezzature ed i mezzi che forniscono punteggio sono quelli di seguito indicati: decespugliatori, trattore (min 100 CV) con barra falciante, rimorchio con botte per irrigazione capacità 10-12 mc, miniescavatore 1-2 t, escavatore con barra 8-12 t, autocarro peso complessivo non superiore a 35 q.li, autocarro portata 8-10 t, torre faro carrellata per emergenze. Inoltre sarà valutato tenendo conto delle autobotti di proprietà autorizzate al trasporto rifiuti da impiegare per il trasporto e lo smaltimento del percolato. Il concorrente dovrà allegare le schede tecniche dei mezzi proposti.

**6)** Con riferimento al criterio n. 6 "Certificazioni" il concorrente dovrà allegare alla propria offerta:

**6.A)** la certificazione ISO 14001

**6.B)** la certificazione ISO 45001

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la certificazione potrà essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

**7)** Con riferimento al criterio n. 7 "Proposte migliorative" il concorrente dovrà illustrare in una relazione di max 6 facciate (non conteggiate testalino e indice) in formato A4 (n. max di righe 30 per facciata) o sostituendo qualora lo ritenga due facciate in formato A4 con una in formato A3, le soluzioni proposte per facilitare la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio di modo che le informazioni relative ai dati rilevati e monitorati possano essere consultati in tempo reale. Potrà anche indicare altre proposte migliorative tra cui l'allestimento delle parti mancanti per la sub irrigazione del percolato nei pozzi predisposti (si veda art.4.3.3.2 del Capitolato Speciale d'appalto). Potranno essere valutate positivamente altre migliorie che il concorrente riterrà di inserire.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico indicherà il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni di Direzione tecnica, e le certificazioni e gli accreditamenti dei laboratori a cui affidare le analisi di monitoraggio.

## **17. OFFERTA ECONOMICA**

Alla voce "Invia offerta", nell'apposito campo "offerta economica", il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta economica, espressa come percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara per l'esecuzione del servizio di post gestione della discarica per 16 mesi (FASE I), al netto di IVA.

La piattaforma Sintel consente l'inserimento fino a 5 cifre decimali.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto, sull'elenco prezzi posto a base di gara;** Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Tale dimostrazione avverrà in sede di verifica di anomalia.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

#### 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica (non presenti).

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	26 punti	<b>1.A</b> Organizzazione del servizio di "esecuzione servizi specifici" di cui all'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto	3		
			<b>1.B</b> Organizzazione del servizio di manutenzione delle aree di discarica di cui all'art. 4.3.2. de Capitolato Speciale d'Appalto	8		
			<b>1.C</b> Organizzazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ambientali di cui all'art. 4.3.3. del Capitolato Speciale d'Appalto	10		
			<b>1.D</b> Organizzazione del servizio di monitoraggi ambientali Di cui all'art. 4.3.4 del Capitolato	3		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			<i>Speciale d'Appalto</i>			
			<b>1.E</b> <i>Organizzazione del servizio di reportistica di cui all'art. 4.3.5 del Capitolato Speciale d'Appalto</i>	2		
2	<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	4	laurea magistrale in ingegneria e/o in materie attinenti all'oggetto dell'appalto <b>2 punti</b> . Formazione 0,5 per ogni attestato fino ad un massimo di <b>punti 2</b> .			4
3	<b>SICUREZZA SUL LAVORO</b>	2	Indicare quali misure intende assicurare per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre a quelle minime di legge.	2		
4	<b>DISPONIBILITÀ IMPIANTI TRATTAMENTO PERCOLATO</b>	16	<b>4.A Capacità di ricezione base 180 mc/settimana</b>  <b>Punti 0:</b> disponibilità richiesta soddisfatta da un impianto (minimo richiesto).  <b>Punti 4:</b> disponibilità richiesta soddisfatta da 2 impianti e volumetria non inferiore a $1,25 \cdot 180 = 225$ mc/settimana.  <b>Punti 8:</b> disponibilità richiesta soddisfatta da 2 o 3 impianti e volumetria non inferiore a $1,5 \cdot 180 = 270$ mc/settimana			8

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			<p><b>4.B</b></p> <p><i>Capacità di ricezione aggiuntiva 300 mc/settimana</i></p> <p><b>Punti 0:</b> disponibilità richiesta soddisfatta da un impianto (minimo richiesto)</p> <p><b>Punti 4 :</b> disponibilità richiesta soddisfatta da 2 impianti e volumetria non inferiore a <math>1,25 \cdot 300 = 375</math> mc/settimana.</p> <p><b>Punti 8 :</b> disponibilità richiesta soddisfatta da 2 o 3 impianti e volumetria non inferiore a <math>1,5 \cdot 300 = 450</math> mc/settimana</p>			8
5	MEZZI IMPIEGATI E	13	<p><i>Numero e adeguatezza dei seguenti mezzi a disposizione dell'appalto presenti in discarica per il periodo del servizio.</i></p> <p>Decespugliatori 0,25 punti cad (<b>massimo 0,5 punti</b>).</p> <p>Trattore (min 100 CV) con barra falciante <b>1 punto</b>. Rimorchio con botte per irrigazione capacità 10-12 mc, <b>1 punto</b>.</p> <p>Miniescavatore 1-2 t, <b>0,5 punti</b>.</p> <p>Escavatore con barra 8-12 t, <b>1,5 punti</b>.</p> <p>Autocarro peso complessivo non superiore a 35 q.li, <b>1 punto</b>.</p> <p>Autocarro portata 8-10 t, <b>1 punto</b>.</p> <p>Torre faro carrellata per</p>			13

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			emergenze, <b>0,5 punti</b> . Autobotti di proprietà autorizzate al trasporto rifiuti da impiegare per il trasporto e lo smaltimento del percolato, 2 punti cad fino ad un <b>massimo di 6 punti</b> .			
<b>6</b>	<b>CERTIFICAZIONI</b>	<b>5</b>	<b>6.A ISO 14001</b> <b>Punti 2</b> se posseduta			<b>2</b>
			<b>6.B ISO 45001</b> <b>Punti 3</b> se posseduta			<b>3</b>
<b>7</b>	<b>PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>4</b>	Indicare le soluzioni proposte per facilitare la trasmissione dei dati relativi al monitoraggio in modo che le informazioni relative ai dati rilevati e monitorati possano essere consultati in tempo reale. Potrà anche indicare altre proposte migliorative tra cui l'allestimento delle parti mancanti per la	<b>4</b>		



N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			sub irrigazione del percolato nei pozzi predisposti (si veda art.4.3.3.2 del Capitolato Speciale d'appalto). Potranno essere valutate positivamente altre migliorie che il concorrente riterrà di inserire.			
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

**Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio zero in uno solo dei seguenti subcriteri: 1.A, 1.B, 1.C, e 1.D., oppure se consegua un punteggio inferiore a 2 punti per il subcriterio 1.B e/o inferiore a 4 punti per il subcriterio 1.C, oppure in relazione ai subcriteri 1.A, 1.B, 1.C, e 1.D non consegua complessivamente almeno 8 punti.**

#### **18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo sotto indicato.

*Criterio qualitativo per punteggio discrezionale.*

*La Commissione assegnerà a ciascuna offerta per la tematica indicata un coeff. da 0 a 1, il quale sarà moltiplicato per il valore ponderale dell'elemento per fornire il punteggio relativo dell'elemento di valutazione.*

*I coefficienti corrispondono ai seguenti livelli di giudizio:*

*Eccellente = 1;*

*Ottimo = 0,8;*

*Sufficiente /Adeguate= 0,6*

*Insufficiente = 0,4*

*Scarso = 0.2*

*Nulla = 0*

Si precisa che ogni elemento di valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuirà il punteggio secondo lo schema di valutazione sopra definito; una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e il valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai subcriteri.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### 18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione attribuirà all'elemento economico, indicato dal concorrente ai sensi del precedente articolo 17, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **Formula con interpolazione lineare**

$$Pe_i = Pe_{max} \times \frac{R_i}{R_{best}}$$

Dove:

$Pe_i$  = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

$Pe_{max}$  = punteggio economico massimo assegnabile;

$R_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$R_{best}$  = ribasso percentuale più conveniente

### 18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'individuazione del parametro numerico finale utile ai fini della formazione della graduatoria avverrà sommando i punteggi conseguiti da ciascun concorrente per l'offerta tecnica e l'offerta economica.

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I componenti della commissione sono individuati con le modalità indicate dal punto 2.3.6 "Misure per contrastare la corruzione - Misure specifiche e ulteriori di prevenzione " del PIAO 2025-2027

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **05/06/2025, alle ore 14.30.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

## **21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, eventualmente coadiuvato dalla commissione giudicatrice, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al relativo punto del presente disciplinare, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'avvio delle prestazioni sarà disposto in via di urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, in quanto il mancato avvio immediato dell'appalto determinerebbe un rischio per l'igiene e la salute pubblica e la diminuzione delle risorse messe a disposizione per il finanziamento del servizio

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, a pena di nullità, ed in forma pubblica amministrativa con l'intervento dell'Ufficiale rogante del Comune/Ente Committente

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Gli offerenti sono tenuti ad indicare esclusivamente in offerta, a pena di decadenza, le parti dell'offerta che ritengano coperte da segreti tecnici o commerciali. La Stazione appaltante si esprimerà sulle eventuali richieste di oscuramento nella comunicazione di aggiudicazione.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è di competenza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano. Avverso il presente Disciplinare può essere proposto ricorso esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, via Corridoni n. 39, 20122 Milano, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di gara.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, all'applicazione e all'esecuzione del contratto di appalto, e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo di componimento, è competente in via esclusiva il foro di Milano. È escluso il giudizio arbitrale.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali riportate di seguito-

La Città metropolitana di Milano, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

L'interessato potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare a mezzo pec (protocollo@pec.cittametropolitanamilano.mi.it) o tramite e-mail .

L'informativa estesa è reperibile sul sito internet (<https://www.cittametropolitana.mi.it>) al seguente link <https://www.cittametropolitana.mi.it>, oppure presso il competente ufficio.

La Direttrice  
del Dipartimento Appalti e Contratti  
Dott.ssa Liana Bavaro  
Firmato digitalmente